



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0022117

23-09-2021 - PdC/2/11

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: proposta deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 22/09/2021 oggetto: "PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE 2021. APPROVAZIONE".

Il Collegio dei Revisori del Comune di Santa Maria di Sala, nelle persone del

Dott. Giovanni Zampieri
Dott.ssa Laura Filippin
Dott. Stefano Mattarollo

Visti:

- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019;
- Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020, adottato in esecuzione all'art. 33 del d.l. 34/2019, i comuni sono articolati per dimensioni demografiche e sono suddivisi in gruppi a seconda della dimensione demografica e del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020 prevede che gli enti locali possano assumere personale fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale asseverato dall'organo di revisione;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile – abrogato con D.L. n. 133/2016 art. 16);
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;





COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 7 del Decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa di personale a tempo indeterminato, consentito dall'applicazione del Decreto, non rileva ai fini del rispetto della spesa prevista all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006;

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Dato atto che la programmazione di cui alla proposta di Deliberazione n. 240 del 22/09/2021 è improntata al rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006 nonché delle capacità assunzionali previste nel Decreto 17 marzo 2020;

Ritenuto che le variazioni del fabbisogno che comportano, in termini di spesa e assorbimento della capacità assunzionale, una riduzione di spesa rispetto a quanto previsto nel presente atto non necessitano di un nuovo parere da parte del Collegio dei revisori;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Economico e Amministrativo, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

R A C C O M A N D A



P.zza XXV Aprile, 1 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Tel. 041.486788 - Fax 041.487379 - P.Iva 00625620273 www.comune-santamariadisala.it

e-mail: info@comune-santamariadisala.it - Pec: santamariadisala@cert.legalmail.it

Comune di Santa Maria di Sala - Prot.n. 0022117 del 23-09-2021



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

V E R I F I C A T O

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) l'ente rispetta i parametri di virtuosità previsti nel Decreto 17 marzo 2020 e la programmazione;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dall'allegato sub B) allegato alla proposta di Deliberazione;

A S S E V E R A

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio

E S P R I M E

parere favorevole alla proposta deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 22/09/2021 oggetto: "PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE 2022. APPROVAZIONE".

Santa Maria di Sala li 23/09/2021

Dott. Giovanni Zampieri

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Laura Filippin

Dott. Stefano Mattarollo

